



**COMUNE
DI CARPI**

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 C. 4 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 PER IL CONTENIMENTO E CONTRASTO DELLA PANDEMIA DERIVANTE DA COVID-19. PROROGA FINO AL 31 MARZO 2022

Richiamati:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie virali trasmissibili, prorogato con Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 fino al 31 luglio 2021;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n.35
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n.177;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n.83 avente ad oggetto "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19", deliberata il 31 gennaio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;
- il Decreto legge 7 ottobre 2020 n.12 recante "Misure urgente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020 n.159;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19", convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n.35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e

del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020 n.714 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020;
- il Decreto Legge del 2 dicembre 2020 n.125 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n.35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020 n.74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge del 5 gennaio 2021 n.1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- il Decreto Legge del 14 gennaio 2021 n.2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n.35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020 n.74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del Decreto Legge 14 gennaio 2021 n.2 recante " "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
- il Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il Decreto Legge 23 luglio 2021 n.105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 relativa ad "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca" successivamente prorogata con ordinanza del 28 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021;
- il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n.221 di proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori misure per il contenimento e la diffusione della pandemia da COVID-19;

Considerata anche la normativa regionale emanata al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Rilevato che:

- come sottolineato anche dal protrarsi dell'emergenza sanitaria a livello globale, l'evolversi della situazione epidemiologica conferma il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e la rilevanza dei casi sul territorio nazionale;
- in precedenza il Decreto Legge 23 luglio 2021 aveva definto la proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, ulteriormente prorogato con il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n.221 fino al 31 marzo 2022;
- l'avvenuta ripresa della mobilità e delle attività commerciali e sociali ha comportato inevitabilmente un aumento dei contatti interpersonali, anche con modalità continuative;
- continua a riscontrarsi, anche a seguito di verifiche e controlli eseguiti dalla Polizia Locale, la presenza di numerose persone che, anche consumando bevande alcoliche, occupano spazi pubblici contribuendo con ciò a creare potenziali condizioni di assembramento, tuttora vietato, omettendo peraltro, proprio per la condotta legata al consumo di bevande, l'utilizzo della mascherina;
- tale condotta avviene, in modo particolare, nell'area del centro storico ricompresa all'interno dell'anello delimitato da Via Edmondo De Amicis, Via Galileo Galilei, Via Guido Fassi, Via Carlo Catellani, Piazzale Bernardino Ramazzini, Via Alcide Garagnani, Via Giosuè Carducci e Via Petrarca quale luogo di tradizionale aggregazione accompagnato dalla presenza di numerose attività commerciali, tra cui esercizi di vicinato;
- risulta evidente da controlli ed interventi effettuati come l'attività svolta dall'esercizio di vicinato, la cui attività dovrebbe consistere principalmente nell'offrire prodotti alimentari di uso domestico alla comunità, in particolare nel centro storico, proprio in ragione delle molteplici occasioni di ritrovo, risulti snaturata dalla normale vocazione dell'attività commerciale poiché l'offerta di bevande alcoliche è oltremodo superiore all'offerta di prodotti alimentari;
- la c.d. "quarta ondata di COVID-19" sta facendo registrare, anche nello specifico contesto del Comune di Carpi, una costante crescita della diffusione del virus;

Ritenuto che:

- al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune di Carpi, contemperando le attività consentite con la necessità di adottare ulteriori misure ritenute efficaci nel contrasto alla diffusione della pandemia;
- sono state segnalate da numerosi cittadini, rilevate ed accertate dalla Polizia Locale situazioni contrarie alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della emergenza sanitaria in atto che riguardano gli esercizi di vicinato;

Visto che:

- limitare la vendita, anche per asporto, di alimenti e bevande può contribuire ad evitare assembramenti vietati anche attraverso un utilizzo maggiormente consapevole degli spazi pubblici o aperti al pubblico;
- la limitazione della vendita appare quanto mai necessaria negli esercizi la cui unica modalità è quella attraverso i distributori automatici in quanto, non essendo prevista alcuna forma di controllo da parte del gestore in loco, appare probabile che la

prosecuzione della vendita in orario serale e notturno avvenga in modo incontrollato, come peraltro da diverse segnalazioni di residenti;
- sussistono le condizioni contingibili ed urgenti per adottare un'ordinanza che contenga misure ulteriormente restrittive per contrastare la pandemia in corso;

Ritenuto necessario, alla luce dell'attuale andamento generale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dai dati resi noti dalla AUSL di Modena, adottare specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica finalizzati a contenere la possibile diffusione della pandemia;

Richiamato l'articolo 33 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine il quale vieta, in tutto il centro storico, nei parchi ed aree verdi, dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione di quello effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ed agli artigiani ivi esistenti, negli orari di svolgimento dell'attività.

Visti:

- l'art.50 commi 4 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- l'art.32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- l'art.33 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine che già regola la vendita ed il consumo di bevande in vetro dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo;

Stabilito:

per le finalità di cui sopra, di dare corso al presente provvedimento;

Avendo dato:

Comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Prefetto di Modena così come recita il comma 4 dell'articolo 54 del D.Lgs. 18/08/2008 n. 267;

ORDINA

con decorrenza immediata dalla pubblicazione in albo pretorio e fino al 31.03.2022 **la proroga di quanto previsto nella ordinanza n. 74960/2021 del 9 dicembre 2021 disponendo:**

- la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, dalle ore 21.00 alle ore 05.00 di tutti i giorni della settimana, nell'area del centro storico comprendente le Vie Edmondo De Amicis, Via Galileo Galilei, Via Guido Fassi, Via Carlo Catellani, Piazzale Bernardino Ramazzini, Via Alcide Garagnani, Via Giosuè Carducci e Via Petrarca e delimitata dalle stesse;
- la chiusura degli esercizi che prevedono come unica modalità di vendita quella attuata tramite distributori automatici, dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo di tutti i giorni della settimana, nell'area del centro storico comprendente le Vie Edmondo De Amicis, Via Galileo Galilei, Via Guido Fassi,

Via Carlo Catellani, Piazzale Bernardino Ramazzini, Via Alcide Garagnani, Via Giosuè Carducci e Via Petrarca e delimitata dalle stesse, in quanto luoghi di potenziale assembramento non vigilato.;

Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria (da Euro 400 ad Euro 1.000) di cui all'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, convertito dalla Legge 35 del 22 maggio 2020.

Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o della attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dal presente provvedimento.

L'Ufficio competente è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Carpi e sul sito internet per tutto il periodo di validità.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che avverso il presente atto, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg, dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefetto di Modena;
Corpo Polizia Locale dell'unione delle Terre d'Argine;
Forze dell'ordine competenti per territorio;
Associazioni di categoria del settore commercio.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Carpi lì, 30.12.2021

IL SINDACO
(Alberto Bellelli)